

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 3 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 4 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 5 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 6 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 7 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 8 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 9 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 10 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 11 modifiche all'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 12 modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 13 modifiche all'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 14 modifiche all'articolo 90 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 15 modifiche all'articolo 91 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 16 modifiche all'articolo 96 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 17 disposizioni finali e transitorie

Art. 18 efficacia ed entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 2, la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti de minimis ricevuti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda.>>.

b) alla lettera a) del comma 4 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: <<, comma 3, lettere c) e d)>>.

Art. 3 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo:

a) le imprese che beneficiano dei contributi per mostre e fiere di cui al titolo II, capo III, presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese entro sei mesi dalla conclusione delle mostre e fiere medesime;

b) le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V, presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese entro sei mesi decorrenti dalla data di iscrizione all'A.I.A.;

c) i successori d'impresa di cui al titolo II, capo IX, presentano la domanda di contributo entro sei mesi dalla data di cessazione dell'impresa del cedente o, nel caso in cui l'impresa non cessi l'attività, entro sei mesi dalla data di modifica dell'assetto societario;

d) le nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo X, presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese sostenute nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione all'A.I.A., entro il termine di sei mesi dalla scadenza del predetto termine;>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Sono presentate al CATA le domande per accedere ai seguenti incentivi:

a) adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;

b) analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;

c) mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III;

d) commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;

e) imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 4.

f) artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;

g) acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;

h) acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;

i) successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX;

j) nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo X, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 6.>>.

c) il comma 5 è abrogato.

Art. 4 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera c) è abrogata;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole <<limitatamente alla fattura di acconto per la partecipazione>> sono soppresse.

Art. 5 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserita la seguente:

<<d bis) la domanda per accedere agli incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali ed estere è presentata decorsi sei mesi dalla conclusione delle manifestazioni medesime;>>.

Art. 6 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<Gli incentivi di cui al titolo II, capi da I a X sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate su base provinciale;>> sono soppresse;

b) al comma 1 bis le parole: <<capi da I a V>> sono sostituite dalle seguenti: <<capi da I a X>>;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002 la Giunta regionale individua i canali contributivi da finanziare per l'anno in corso anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e procede

al riparto delle risorse medesime su base provinciale e tra i diversi canali contributivi precedentemente individuati.>>.

Art. 7 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

<<3. Non sono in ogni caso ammissibili variazioni che comportino un incremento di costo nelle singole voci di spesa ammesse a contributo superiore al 40 per cento. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.>>.

Art. 8 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le imprese che chiedono un contributo per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III, le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V e le nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo X, presentano la rendicontazione delle spese contestualmente alla domanda di contributo.>>;

b) al comma 3, le parole <<ai commi 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<al comma 1>> e alla fine è aggiunto il seguente periodo: <<La richiesta di proroga non è consentita nei casi di cui al comma 2.>>;

c) al comma 4, le parole <<di cui ai commi 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al comma 1>>;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. La rendicontazione della spesa è redatta secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive. Tali schemi sono resi disponibili sui siti internet del CATA e della Regione Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato. Gli schemi relativi agli incentivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, sono resi disponibili esclusivamente sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.>>.

Art. 9 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 6 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole <<50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<60 per cento>>.

Art. 10 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole <<in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta>> sono sostituite dalle seguenti: <<della comunicazione di avvio del procedimento>>.

Art. 11 modifiche all'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al punto 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole <<inclusa la costituzione di Secure payment System>> sono soppresse.

Art. 12 modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole <<a nuovo laboratorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla nuova attività artigiana>>.

Art. 13 modifiche all'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 88 la parola <<deducibile>> è sostituita dalla seguente: <<detraibile>>.

Art. 14 modifiche all'articolo 90 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 90 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

<<f bis) l'IVA qualora costituisca un costo non detraibile per il CATA.>>;

b) al comma 3 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

<<f bis) l'IVA qualora costituisca un costo non detraibile per il CATA.>>.

Art. 15 modifiche all'articolo 91 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono aggiunte alla fine le seguenti parole <<nonché l'IVA qualora costituisca un costo non detraibile per il CATA. >>.

Art. 16 modifiche all'articolo 96 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Il pagamento dei documenti di spesa di cui al comma 4 avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale.>>;

b) al comma 5, la lettera c) è abrogata.

Art. 17 disposizioni finali e transitorie

1. Per i contributi di cui al titolo II capo III relativi alla partecipazione delle imprese artigiane a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, le imprese artigiane possono presentare domanda di contributo, entro il 30 settembre 2013, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche svoltesi nel periodo 1° febbraio - 14 maggio 2013.

2. Sono altresì finanziabili le domande già presentate a decorrere dal 15 maggio e fino all'entrata in vigore del presente regolamento per la partecipazione a manifestazioni fieristiche svoltesi nel periodo 1° febbraio - 14 maggio 2013.

Art. 18 efficacia ed entrata in vigore

1. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 decorre dal 1° gennaio 2014.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE